

Art. 3 – Requisiti di partecipazione

I requisiti di partecipazione al bando sono quelli indicati nella Tabella 1.

Tabella 1 Requisiti per la partecipazione al bando di concorso per l'assegnazione di alloggi di E.R.P. Allegato A della L.R.
<p>1. Devono essere soddisfatti dal soggetto richiedente alla data di pubblicazione del bando, nonché al momento dell'assegnazione i seguenti requisiti per la partecipazione al bando di concorso per l'assegnazione degli alloggi di E.R.P.:</p>
<p>a) cittadinanza italiana o di uno stato aderente all'Unione europea; i cittadini stranieri hanno diritto di accesso secondo quanto previsto dalle disposizioni statali che regolano la materia.</p> <p>I Cittadini di uno Stato non aderente all'Unione Europea, partecipanti al Bando di Concorso devono trovarsi nelle condizioni previste dalla normativa vigente al momento della pubblicazione del bando. Secondo la normativa attualmente in vigore D. Lgs n. 286/1998, art. 40 comma 6, e ss.mm.ii. le suddette condizioni sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Essere titolari di <u>Carta di Soggiorno</u> o <u>Permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo</u>;b) Essere in possesso di <u>Permesso di Soggiorno almeno biennale ed esercitare una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo.</u> <p>ALLEGARE AL PERMESSO DI SOGGIORNO BIENNALE IDONEA DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE L'ATTIVITÀ LAVORATIVA SVOLTA ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE BANDO E DICHIARATA NELLA DOMANDA.</p>
<p>b) (art. così modificato dall'art. 1 L. R. 35/2021) la residenza anagrafica o sede di attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale del comune o dei comuni a cui si riferisce il bando. La permanenza di tale requisito deve essere verificata al momento dell'assegnazione dell'alloggio.</p>
<p>b-bis) assenza di condanne penali passate in giudicato per delitti non colposi per i quali è prevista la pena detentiva non inferiore a cinque anni ovvero avvenuta esecuzione della relativa pena;</p>
<p><u>I requisiti di seguito riportati sono riferiti ai componenti dell'intero nucleo familiare e devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando, nonché al momento dell'assegnazione dell'alloggio:</u></p>
<p>c) situazione economica tale da non consentire, nel suddetto ambito territoriale, l'accesso alla locazione di alloggi nel libero mercato adeguati alle esigenze del nucleo familiare. Tale situazione reddituale, determinata con i criteri di cui al regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (<i>Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente "ISEE"</i>), deve risultare non superiore alla soglia di 16.500,00 euro di valore ISEE. Nel caso dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 3, si fa riferimento, ai fini della partecipazione al bando di concorso, al valore ISEE dell'intero nucleo di provenienza.</p> <p>Nel caso dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 4, lettere a) e b), si fa riferimento, ai fini della partecipazione al bando di concorso, al valore ISEE di ciascuno dei nuclei familiari di provenienza di tali soggetti che devono rispettare ciascuno il limite di cui al primo capoverso della presente lettera, e, ai fini della collocazione nella graduatoria, al valore ISEE più alto.</p> <p><u>Si specifica che</u> i cittadini richiedenti alloggio E.R.P. devono produrre la documentazione reddituale e patrimoniale del paese in cui hanno la residenza fiscale ai fini della verifica della situazione economica del nucleo familiare, tenendo tuttavia conto che tale onere aggiuntivo non deve costituire un aggravio procedimentale vessatorio per il richiedente, per cui, nel caso in cui non sia riuscito a produrla, questi dovrà dimostrare di aver presentato la richiesta di documentazione e di non essere riuscito ad ottenerla nei trenta giorni successivi, anche se tale termine supera la data di scadenza del bando.</p>

ALLEGARE DICHIARAZIONE ISEE IN CORSO DI VALIDITÀ.

d1) assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato ad una distanza pari o inferiore a 50 Km. dal comune in cui è presentata la domanda di assegnazione;

d2) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro.

Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del richiedente. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili situati all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (IVIE Imposta Valore Immobili Estero). Le disposizioni di cui alle lettere d1) e d2) non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo e ricorrono le seguenti fattispecie:

- 1)** coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non è assegnatario o comunque non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario. Tale disposizione si applica anche ai nuclei familiari di cui all'articolo 9, comma 3;
- 2)** alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente; in caso di avvenuta rimessa in pristino il titolare è tenuto a darne comunicazione al comune o al soggetto gestore entro sessanta giorni;
- 3)** alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'articolo 560 c.p.c.;

e1) valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro.

Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al D.P.C.M. n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa.

Nel caso in cui il nucleo richiedente sia diverso dal nucleo anagrafico ai fini ISEE, il patrimonio mobiliare non è quello riconducibile all'intero nucleo considerato dall'ISEE ma solo quello riferito al soggetto o al nucleo richiedente; il valore del patrimonio mobiliare, ovunque detenuto, è rilevato dalla documentazione fiscale necessaria per la determinazione della componente mobiliare dell'indicatore della situazione patrimoniale, come definito all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

A tale valore, al lordo delle franchigie di cui al D.P.C.M. 159/2013, verrà applicata la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa e riferita al solo nucleo richiedente;

e2) non titolarità di natanti o imbarcazioni a motore o a vela iscritti nei prescritti registri, salvo che costituiscano beni strumentali aziendali. Questa disposizione è applicabile alle sole imbarcazioni, a motore o a vela, di lunghezza pari o superiore a 10 metri per le quali è obbligatoria l'iscrizione nel registro delle imbarcazioni secondo la normativa vigente e ss.mm.ii.;

e3) non titolarità di un autoveicolo immatricolato negli ultimi 5 anni avente potenza superiore a 80 KW (110 CV).

In caso di veicoli a propulsione ibrida non viene considerato l'apporto del propulsore elettrico. Sono fatti salvi gli autoveicoli che costituiscono beni strumentali aziendali;

f) non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo.

Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare ad uso abitativo e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati alle lettere d2) ed e1);

g) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggi realizzati con contributi pubblici o finanziamenti agevolati concessi per l'acquisto in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, con esclusione dei casi in cui l'alloggio sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno;

h) assenza di dichiarazione di annullamento dell'assegnazione o di dichiarazione di decadenza dall'assegnazione di un alloggio di ERP per i casi previsti all'articolo 38, comma 3, lettere b), c), d) ed e), salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda;

i) assenza di attuale occupazione abusiva di alloggi di ERP senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni vigenti, nonché di occupazioni non autorizzate secondo quanto disposto dalla normativa in materia, nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda;

2. I requisiti sono riferiti ai componenti dell'intero nucleo familiare, fatta eccezione per quanto disposto al paragrafo 2, lettere a) e b) che si riferiscono soltanto al soggetto richiedente.

3. Possono partecipare al bando di concorso i titolari di diritti reali su immobili ad uso abitativo, assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i soggetti titolari pro-quota di diritti reali su immobili ad uso abitativo, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di 25.000,00 euro, se in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 2, in casi debitamente documentati di indisponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi.
La stessa disposizione si applica anche ai casi in cui la suddetta titolarità pro-quota si acquisisca nel corso del rapporto di assegnazione.

4. Per l'accertamento della sussistenza e permanenza dei requisiti, il comune può accedere direttamente, previo specifico accordo, alle banche dati disponibili presso le amministrazioni interessate. Per la verifica del requisito di cui alla lettera d2), relativo alla assenza di titolarità di diritti reali su beni immobili ubicati all'estero, il comune può richiedere idonee verifiche. Qualora dalle verifiche non sia possibile acquisire tali informazioni fa fede il quadro relativo al patrimonio immobiliare della dichiarazione ISEE.

5. *(art. introdotto dall'art. 1 L.R. 35/2021)* I cittadini, con esclusione per coloro in possesso dello status di rifugiato o protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (*Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta*), che non autocertifichino la residenza fiscale in Italia, devono presentare, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*) e dell'articolo 2 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (*Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), la documentazione reddituale e patrimoniale del paese in cui hanno residenza fiscale.

La disposizione di cui al periodo precedente non si applica nei confronti dei cittadini di paesi terzi qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente o qualora le rappresentanze diplomatiche o consolari dichiarino l'impossibilità di acquisire tale documentazione nel paese di origine o di provenienza. La disposizione non si applica altresì quando i cittadini interessati dimostrino di aver presentato agli organi competenti la richiesta di documentazione senza averla ottenuta entro i trenta giorni successivi, anche nel caso in cui tale termine superi la data di scadenza del bando.

Art. 4 – Condizioni per l'attribuzione dei punteggi

1. Le condizioni per l'attribuzione dei punteggi sono quelle elencate nella tabella 2.

Il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti suddetti solo attraverso la compilazione della domanda, nel rispetto della normativa vigente e ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.

2. Nella medesima tabella è indicata la documentazione a corredo della domanda che deve essere presentata al fine dell'attribuzione del punteggio relativo.

3. In caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni amministrative e penali previste dagli artt. 75 e 76 del decreto suddetto, sarà applicato l'art. 36 della L.R.

Tabella 2
Condizioni per l'attribuzione dei punteggi
Allegato B della L.R.

a) Condizioni sociali, economiche e familiari:	DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE PER AVVALERSI DEL RELATIVO PUNTEGGIO:
<p>a-1. reddito annuo complessivo del nucleo familiare costituito esclusivamente da pensione sociale, assegno sociale, pensione minima INPS, da pensione di invalidità: punti 2;</p> <p>Il reddito di riferimento è quello approvato per l'anno di pubblicazione del Bando di Concorso. Nel caso di nuclei familiari non ancora formati alla data di pubblicazione del Bando di Concorso, i redditi da indicare sono quelli dei componenti del futuro nucleo familiare.</p> <p>L'importo annuo di una pensione minima INPS per l'anno 2021 è pari ad euro 6.702,54.</p>	<p>Allegare:</p> <ul style="list-style-type: none">• documentazione attestante i redditi di tutti i componenti del nucleo familiare;• documentazione attestante il riconoscimento di pensione sociale, assegno sociale, pensione minima INPS o pensione di invalidità.
<p>a-1-bis. reddito fiscalmente imponibile pro capite del nucleo familiare non superiore all'importo annuo di una pensione minima INPS per persona: punti 1.</p>	
<p>a-2. nucleo familiare composto da una sola persona che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando o da una coppia i cui componenti abbiano entrambi compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla suddetta data, anche in presenza di minori a carico o di soggetti di cui ai successivi punti a-4 o a-4-bis: punti 1;</p>	
<p>a-3. nucleo familiare composto da coppia coniugata, convivente more uxorio, unita civilmente ovvero convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), anagraficamente convivente e che viva in coabitazione con altro nucleo familiare, ovvero convivente nell'ambito di un nucleo familiare più ampio, alla data di pubblicazione del bando: punti 1; con uno o più figli minori a carico: punti 2.</p>	

<p><i>Il punteggio è attribuibile a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia compiuto il trentaquattresimo anno di età alla data di pubblicazione del bando.</i></p>	
<p>a-4. nucleo familiare in cui sia presente un soggetto riconosciuto invalido ai sensi delle vigenti normative:</p> <ul style="list-style-type: none"> • con età compresa fra 18 anni e 65 anni alla data di pubblicazione del bando, riconosciuto invalido in misura pari o superiore al 67%: punti 1; • con età compresa fra 18 anni e 65 anni alla data di pubblicazione del bando, riconosciuto invalido in misura pari al 100%: punti 2; • che non abbia compiuto il diciottesimo anno di età o che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando: punti 2; <p><i>In generale per l'attribuzione del PUNTEGGIO DI INVALIDITÀ vengono considerate valide solo le certificazioni rilasciate dalla competente Commissione Medica dell'Azienda USL Territoriale.</i></p>	<p>Allegare solo le certificazioni rilasciate dalla competente Commissione Medica dell'Azienda USL Territoriale, comprovanti condizione di invalidità.</p>
<p>a-4-bis. nucleo familiare in cui sia presente un soggetto riconosciuto invalido al 100% con necessità di assistenza continua e/ o un portatore di handicap riconosciuto in situazione di gravità tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione: punti 3;</p> <p>Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti due o più situazioni di invalidità di cui ai precedenti punti a-4 e a-4-bis, non possono comunque essere attribuiti più di punti 4;</p> <p><i>Attribuzione punteggio di nucleo familiare composto DA UNA SOLA PERSONA CON SOGGETTI A CARICO di cui ai punti a-4 e a-4bis, (soggetti con invalidità o handicap): per il riconoscimento di tale punteggio è necessario che la persona, al MOMENTO DELLA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO, sia ANAGRAFICAMENTE SOLA con tali soggetti.</i></p>	<p>Allegare solo le certificazioni rilasciate dalla competente Commissione Medica dell'Azienda USL Territoriale, comprovanti condizione di invalidità.</p>
<p>a-5. richiedente in condizione di pendolarità per distanza tra il luogo di lavoro e il luogo di residenza superiore a km 70: punti 1.</p> <p><i>Il punteggio si applica limitatamente al bando pubblicato dal comune nel quale il richiedente lavora.</i></p>	
<p>a-6. nucleo familiare composto da due persone con tre o più familiari fiscalmente a carico: punti 2;</p>	
<p>a-7. nucleo familiare composto da una sola persona con:</p> <ul style="list-style-type: none"> • uno o più figli maggiorenni fiscalmente a carico, purché non abbiano compiuto il ventiseiesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando: punti 1; • un figlio minore fiscalmente a carico o un minore in affidamento preadottivo a carico: punti 2; • due o più figli minori fiscalmente a carico o due o più minori in affidamento preadottivo a carico: punti 3; 	

<ul style="list-style-type: none"> • uno o più soggetti fiscalmente a carico di cui ai punti a-4 o a-4-bis: punti 4; <p><i>Per il riconoscimento di tale punteggio è necessario che la persona, al MOMENTO DELLA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO, sia ANAGRAFICAMENTE SOLA con i figli. In caso di separazione legale è sufficiente che alla data di pubblicazione del Bando di Concorso sia stato depositato il ricorso per separazione, salvo successiva acquisizione degli atti definitivi di separazione coniugale all'atto dell'assegnazione.</i></p> <p><u><i>Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti più situazioni tra quelle sopra indicate, non possono comunque essere attribuiti più di punti 6.</i></u></p> <p><u><i>Il punteggio di cui al punto a-7, ultimo capoverso, non è cumulabile con i punteggi di cui ai punti a-4 e a-4-bis.</i></u></p>	
<p>a-8. richiedente separato o divorziato legalmente su cui grava l'obbligo disposto dall'autorità giudiziaria del pagamento mensile di un assegno di mantenimento a favore del coniuge e/o dei figli: punti 1.</p>	<p>Allegare copia di omologa di separazione o sentenza giudiziale di separazione, per la definizione del nucleo familiare e dell'obbligo disposto dall'autorità giudiziaria al pagamento mensile dell'assegno di mantenimento, nonché documentazione comprovante l'effettivo pagamento dell'assegno di mantenimento a favore del coniuge e/o dei figli.</p>
<p>b) Condizioni abitative dovute a situazioni di grave disagio abitativo, accertate dall'autorità competente, per i seguenti motivi:</p>	
<p>b-1. permanenza effettiva e continuativa, documentata dalle autorità pubbliche competenti, in ambienti impropriamente adibiti ad abitazione, aventi caratteristiche tipologiche e/o igienico-sanitarie di assoluta ed effettiva incompatibilità con la destinazione ad abitazione: punti 3.</p> <p><i>Ai fini di cui al presente punto b-1, l'eventuale classificazione catastale dell'unità immobiliare non ha valore cogente.</i></p> <p><i>Tale situazione deve sussistere da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando.</i></p> <p><i>Tale condizione temporale non è richiesta quando l'assegnazione derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o imminente pericolo, riconosciuto dall'autorità competente.</i></p> <p><i>Dopo la formazione della graduatoria gli uffici trasmettono apposita segnalazione dei casi in cui risulta attribuito il punteggio di cui al presente punto b-1 al comune e alla prefettura per la verifica in ordine alle eventuali conseguenze o responsabilità derivanti dal suddetto accertamento ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.</i></p>	

<p>b-2. abitazione in alloggio avente barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo, e non facilmente eliminabili, in presenza di nucleo familiare con componente affetto da handicap, invalidità o minorazioni congenite o acquisite, comportanti gravi e permanenti difficoltà di deambulazione: punti 2;</p> <p><i>Il nucleo familiare all'interno del quale è presente un soggetto in possesso del riconoscimento sanitario di cui al successivo punto b) deve produrre attestazione rilasciata dalla competente Azienda USL Territoriale – Dipartimento di Prevenzione, o altra Autorità competente, circa la presenza di barriere architettoniche all'interno dell'abitazione di residenza tali da determinare grave disagio abitativo;</i></p> <p><i>La certificazione di handicap, invalidità o minorazioni congenite o acquisite comportanti gravi e permanenti difficoltà di deambulazione è rilasciata dalla competente Azienda USL Territoriale.</i></p> <p><i>La condizione di CECITÀ ASSOLUTA (come risulta dalla Certificazione di invalidità civile) è equiparata alla condizione sanitaria di cui al punto precedente.</i></p>	<p>Allegare attestazione rilasciata dalla competente Azienda USL Territoriale – Dipartimento di Prevenzione, o altra Autorità competente, circa la presenza di barriere architettoniche all'interno dell'abitazione di residenza tali da determinare grave disagio abitativo.</p>
<p>b-3. abitazione in alloggi o altre strutture abitative assegnati a titolo precario dai servizi di assistenza del comune o da altri servizi assistenziali pubblici, regolarmente occupati, o abitazione in alloggi privati procurati dai servizi di assistenza del comune, regolarmente occupati, il cui canone di locazione è parzialmente o interamente corrisposto dal comune stesso: punti 3.</p> <p><i>Si intendono rientranti nella suddetta fattispecie anche gli interventi di sostegno continuativo alla locazione sostenuti dal Comune.</i></p>	
<p>b-4. abitazione in alloggio di proprietà privata con un contratto di locazione registrato il cui canone annuo relativo all'anno di produzione del reddito sia superiore ad un terzo del reddito imponibile, e risulti regolarmente corrisposto: punti 3; In caso di canone uguale o superiore al 50% del reddito imponibile: punti 4.</p> <p><i>Ai fini del suddetto calcolo eventuali contributi percepiti a titolo di sostegno alloggiativo devono essere scomputati dall'ammontare del canone corrisposto.</i></p> <p><i>Ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto dalla lettera b-1,4, si specifica che si fa riferimento all'importo del canone previsto contrattualmente alla data di pubblicazione del bando, integrato dagli eventuali adeguamenti ISTAT intercorsi negli anni di vigenza.</i></p>	<p>Allegare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • copia del contratto di locazione regolarmente registrato; • copia della ricevuta attestante il canone mensile regolarmente corrisposto riferito a contratto di locazione registrato.
<p>b-5. abitazione che debba essere rilasciata a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione o per morosità incolpevole come definita all'articolo 14, comma 3, o di provvedimento di espropriazione forzata a seguito di pignoramento. Il suddetto sfratto e la relativa convalida devono avere data certa, anteriore alla data di pubblicazione del bando, comunque non superiore ad anni due: punti 2;</p>	<p>In caso di sfratto, allegare copia del provvedimento esecutivo dello sfratto, cui è equiparata la convalida della licenza per finita locazione.</p> <p>In caso di immobile sottoposto a procedura di pignoramento allegare la</p>

<p><i>Si considera valido il provvedimento di CONVALIDA di sfratto, con data anteriore alla data di pubblicazione del bando.</i></p> <p><i>È equiparata, anche per i suddetti requisiti temporali, al provvedimento esecutivo di cui sopra, la CONVALIDA DELLA LICENZA PER FINITA LOCAZIONE, purché relativa a contratto di affitto già scaduto alla data di pubblicazione del bando.</i></p> <p><i>In caso di immobile sottoposto a PROCEDURA DI PIGNORAMENTO fa fede la notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'articolo 560 c.p.c. con data anteriore alla data di pubblicazione del bando.</i></p>	<p>notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'articolo 560 c.p.c. con data anteriore alla data di pubblicazione del bando.</p>
<p>b-6. coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità, o situazione di sovraffollamento con oltre due persone per vano utile: punti 2.</p> <p><u><i>Le due condizioni non sono cumulabili.</i></u></p> <p><i>Per l'attribuzione del punteggio derivante dalla condizione di COABITAZIONE e' necessario che la COABITAZIONE con altro nucleo familiare risulti anagraficamente.</i></p> <p><i>La condizione di SOVRAFFOLLAMENTO e' determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della Legge Regionale; il calcolo dei vani e' effettuato con le modalità' previste dall'allegato C paragrafo 2 della Legge Regionale.</i></p> <p><i>Non è considerata ammissibile l'attribuzione del punteggio derivante dalla condizione di COABITAZIONE o SOVRAFFOLLAMENTO a seguito di occupazione abusiva di immobili pubblici o privati.</i></p>	
<p>c) Condizioni di storicità di presenza:</p>	
<p>c-1. (art così modificato dall'art. 2 L.R. 35/2021) residenza anagrafica o prestazione di attività lavorativa continuativa di almeno un componente del nucleo familiare nell'ambito territoriale di riferimento del bando:</p> <ul style="list-style-type: none"> • da almeno tre anni alla data di pubblicazione del bando: punti 1; • da almeno cinque anni alla data di pubblicazione del bando: punti 2; • da almeno dieci anni alla data di pubblicazione del bando: punti 3; • da almeno quindici anni alla data di pubblicazione del bando: punti 3,5; • da almeno venti anni alla data di pubblicazione del bando: punti 4; 	
<p>c-2. presenza continuativa del nucleo (<i>espressione aggiunta dall'art. 2 L.R. 35/2021</i>) del richiedente nella graduatoria comunale o intercomunale per l'assegnazione degli alloggi, ovvero presenza continuativa del richiedente nell'alloggio con utilizzo autorizzato: punti 0,50 per ogni anno di presenza in graduatoria o nell'alloggio.</p> <p><i>Il punteggio massimo attribuibile non può comunque superare i 6</i></p>	

<p><i>punti. Le condizioni di storicità di presenza devono essere in ogni caso dichiarate nella domanda dal richiedente.</i></p> <p><i>Il comune, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, ha la facoltà di verificare d'ufficio le suddette dichiarazioni.</i></p> <p><i>L'attribuzione dei punteggi derivanti da CONDIZIONI DI STORICITÀ DI PRESENZA di cui al punto c) dell'Allegato B della Legge Regionale, <u>NON SI APPLICA ai soggetti richiedenti:</u></i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>• appartenenti a nuclei familiari anagraficamente conviventi nell'ambito di un nucleo familiare più ampio già assegnatario, che intendono partecipare in modo autonomo ad un nuovo Bando;</i> <i>• appartenenti a nuclei richiedenti già titolari di assegnazione ordinaria</i> 	
<p>c-3. Periodo di contribuzione al Fondo GESCAL non inferiore ad anni 5: punti 1</p> <p>Periodo di contribuzione al fondo GESCAL non inferiore ad anni 10: punti 2</p> <p><i>I punteggi di cui al punto c) non possono essere attribuiti ai nuclei familiari già assegnatari di alloggi di E.R.P..</i></p>	